



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 38 / 2025 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi

Presidente

Flavio Conciatori

giudice relatore

Ninetta D'Ignazio

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., ai sensi del combinato disposto degli art. 268 e 66 co. I C.C.I.I., dal nucleo familiare composto da:

dato atto che – a seguito della modifica apportata dal correttivo al C.C.I.I. con D. Lgs. 146-2024 – è divenuto possibile avanzare domanda di liquidazione controllata riferita a nucleo familiare, con conseguente definizione mediante unico provvedimento decisorio, pur mantenendosi distinte le masse;

rilevato che la domanda risulta veicolata tramite OCC denominato “I Diritti del Debitore Teramo”, il quale nominava il seguente professionista: avv. Sperandii Arnaldo (che depositava accettazione), in qualità di esperto relatore ex art. 269 co. II C.C.I.I.; esaminate la domanda e la relazione rimessa dal professionista designato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con la quale è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;

preso atto che dalla relazione del professionista O.C.C. risulta la ricorrenza dei parametri



di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.;

dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria dei ricorrenti è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine da 7 a 10;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei soggetti ricorrenti, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che sarà quantificata all'esito della proposta formulata nel programma di liquidazione;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori;

liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett.

b), l'avv. Sperandii Arnaldo, confermando l'incarico di O.C.C., risultando il professionista designato iscritto nel Registro dei gestori della crisi.

ordina

a. ai debitori ricorrenti:

1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

b. a chiunque ne detenga l'uso:

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;

c. al liquidatore:

1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;



2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare ricorrente, lo stesso debba trattenere una quota delle sue entrate per il proprio sostegno;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;

trattandosi di istanza avanzata congiuntamente da più soggetti, la cancelleria provvederà ad iscrivere distinte procedure per ciascuno dei ricorrenti e conseguentemente il liquidatore avrà cura di tenere separate le masse passive e attive, aprendo un conto diverso per ciascuna posizione;

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprendendosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV



C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia oltre che presso il registro delle imprese, avendo svolto attività d'impresa uno dei ricorrenti.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione di diritto.

Teramo, 24/07/2025

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi